

Codice A1404C

D.D. 19 marzo 2024, n. 188

Autorizzazione alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112 quater del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. - revoca autorizzazioni rilasciate a Farmacia Madonna della Neve sita in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN) e a esercizio commerciale Parafarmacia FARMAE' s.p.a., sito in Via Roma 64 a Bagnolo Pimonte (CN) - rilascio autorizzazione a Parafarmacia AF di Talea Group ..



ATTO DD 188/A1400B/2024

DEL 19/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Autorizzazione alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112 quater del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. - revoca autorizzazioni rilasciate a Farmacia Madonna della Neve sita in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN) e a esercizio commerciale Parafarmacia FARMAE' s.p.a., sito in Via Roma 64 a Bagnolo Pimonte (CN) - rilascio autorizzazione a Parafarmacia AF di Talea Group spa, corrente in Nichelino (TO), Via Cesana n.10.

Viste le comunicazioni, acquisite agli atti al prot. n. 3197/A1400B/2023 del 11/08/2023 e n. 4646/A1400B/2023 del 05/09/2023, con le quali il rappresentante legale di TALEA GROUP s.p.a., ha comunicato la variazione della denominazione sociale e della sede legale da FARMAE' s.p.a. in Via Aurelia Nord n. 141 a Viareggio (LU) a TALEA GROUP s.p.a. in Via Marco Polo n. 190 a Viareggio (LU) (con visura aggiornata del 08/05/2023), e ha espresso la volontà di trasferire l'autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione dal sito logistico Parafarmacia FARAMAE', insistente in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN) al nuovo sito logistico (parafarmacia) in Via Cesana 10 a Nichelino (TO) lasciando invariato l'attuale dominio (www.amicafarmacia.com).

Vista l'istanza, presentata dal rappresentante legale di TALEA GROUP s.p.a, acquisita al prot. A1400B/7886/2023 del 12/10/2023, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 per la Parafarmacia AF sita in Via Cesana n. 10 a Nichelino (TO) utilizzando il sito web dedicato www.amicafarmacia.com;

Dato atto delle precedenti autorizzazioni alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 rilasciate da Regione Piemonte a:

1) Farmacia Madonna della Neve, sita in Via Rossini n. 15 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 02223990041, codice univoco Min. Salute 1195, sito web www.amicafarmacia.com (prot. A1404A/4646/2016 del 22/02/2016);

2) Farmacia Madonna della Neve, sita in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 02223990041, codice univoco Min. Salute 014240, sito web www.amicafarmacia.com (prot. A1404A/18052/2019 del 16/09/2019);

3) esercizio commerciale AMICAFARMACIA s.r.l. sita in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 03907220044, codice univoco Min. Salute 014240, sito web www.amicafarmacia.com (nota prot. A1404B/41436/2020 del 10/12/2020);

4) esercizio commerciale FARMAE' s.p.a. sito in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 02072180504, codice univoco Min. Salute 014240, sito web www.amicafarmacia.com (prot. n. A1404A/42521/2021 del 30/11/2021, con contestuale revoca della precedente autorizzazione prot. n. 41436/2020 del 10/12/2020 sopra citata).

Preso atto, sulla scorta degli atti appena sopra citati, dell'utilizzo del sito web www.amicafarmacia.com da parte della Farmacia Madonna della Neve e, successivamente, senza richiesta di revoca delle precedenti autorizzazioni, anche da parte degli esercizi commerciali AMICAFARMACIA s.r.l. e FARMAE' s.p.a.

Considerato che, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti inviata via PEC da parte della Regione Piemonte, solo in data 24/10/2023 è stata richiesta la revoca delle sopra citate autorizzazioni rilasciate alla Farmacia della Neve di Bagnolo Piemonte (CN) collegate al sito internet www.amicafarmacia.com.

Premesso, altresì, che il Ministero della Salute - Ufficio 2 Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico, nel frattempo, ha trasmesso la nota n. 96277-30/12/2022 DGDMF-MDS-P (acquisita al protocollo A1400A/270 del 02/01/2023), ove ha ritenuto non corretto l'uso del termine "farmacia", in violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 da parte dell'esercizio commerciale FARMAE' s.p.a. sito in Bagnolo Piemonte (CN), Via Roma n. 64, in possesso di autorizzazione per la vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi del citato provvedimento prot. n. 42521/2021 del 30/11/2021.

Considerato che, in risposta alla nota del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica prot. A1400A/8943 del 16/02/2023 con cui si invitava il rappresentante legale di FARMAE' s.p.a., a presentare nuova richiesta di autorizzazione per la vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112 quater del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i., con indicazione del sito web di vendita diversamente denominato secondo le prescrizioni dell'art. 5 D. Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009, lo Studio legale Associato Polimeni & Cotroneo (con propria comunicazione acquisita al prot. 15225 del 20/03/2023) rappresentava che la società FARMAE' s.p.a. è socio unico della società AMICAFARMACIA s.r.l. che, a sua volta, risulta titolare della farmacia sita in Via Rossini n. 15 a Bagnolo Piemonte (CN).

Preso atto dell'ulteriore comunicazione trasmessa dal medesimo studio legale (acquisita al prot. 11490/A1400B/2023 del 24/11/2023) con allegato il provvedimento del 16.11.2023 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, in relazione all'uso del termine "farmacia" sul sito web in questione, ha deliberato che "non sussistono al riguardo elementi sufficienti per un approfondimento istruttorio", archiviando la posizione della società TALEA GROUP s.p.a., ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, a fronte della citata nuova richiesta di autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112 quater del D.Lgs. 219/2006 per l'esercizio commerciale Parafarmacia AF di TALEA GROUP s.p.a., sita in Via Cesana n.10 a Nichelino (TO), procedere alla revoca dei precedenti provvedimenti autorizzativi parimenti citati rilasciati a:

- 1) Farmacia Madonna della Neve sita in Via Rossini n. 15 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 02223990041, codice univoco Min. Salute 1195, sito web www.amicafarmacia.com (prot. A1404A/4646/2016 del 22/02/2016);
- 2) Farmacia Madonna della Neve sita in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 02223990041, codice univoco Min. Salute 014240, sito web www.amicafarmacia.com (prot. A1404A/18052/2019 del 16/09/2019);
- 3) esercizio commerciale AMICAFARMACIA s.r.l. sita in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 03907220044, codice univoco Min. Salute 014240, sito web www.amicafarmacia.com (prot. A1404B/41436/2020 del 10/12/2020);
- 4) esercizio commerciale FARMAE' s.p.a. sito in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN), P. IVA. 02072180504, codice univoco Min. Salute 014240, sito web www.amicafarmacia.com (prot. A1404A/42521/2021 del 30/11/2021 con contestuale revoca della precedente autorizzazione di cui alla nota prot. A1404B/41436/2020 del 10/12/2020 sopra citata).

Visti, sotto diverso profilo,:

la comunicazione prot. n. 3534 del 12.02.2024, redatta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con cui, a fronte dei motivi ostativi esposti a seguito dei rilievi effettuati dal NAS di Torino e dall'ASL TO 5 in data 12.01.2024, si chiedeva alla società in indirizzo di presentare le proprie osservazioni corredate da relativa documentazione in merito al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

la memoria della società, con la documentazione ivi allegata, presentata ex art. 10 L. 241/1990 in data 16/02/2024 in cui si dava atto che erano state adempiute le prescrizioni elevate dal'ASL TO5 e dal NAS di Torino nel corso del sopralluogo del 12/01/2024, fondanti la dichiarata presenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di autorizzazione alla vendita *on-line* di specialità medicinali ex art. 112-quater D. Lgs 219/2006;

i successivi verbali redatti dal NAS di Torino in data 20.02.24 e dall'ASL TO5 in pari data;

la memoria di Talea Group del 28.02.2024 nel procedimento di sospensione dell'attività di vicinato ex art. 22 co. 2 D. Lgs. 114/1998, diretta al Comune di Nichelino e inviata per conoscenza anche alla Regione Piemonte, con cui veniva dichiarato l'adempimento a tutto quanto contestato;

il provvedimento prot. n. 9343 del 5/03/2024 con cui, richiamata la memoria di codesta società del 4.3.2024, il Servizio Commercio e Polizia della Città di Nichelino, a seguito delle verifiche di propria competenza, ha archiviato il procedimento di sospensione avviato dal Comune stesso in data 22.2.24

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 112 quater del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i;
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- L.R. 21/1991;
- L.R. 23/2008;

determina

- di revocare, come in premessa meglio esplicitato, i provvedimenti di autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, prot. A1404A/4646/2016 del 22/02/2016 e prot. A1404A/18052/2019 del 16/09/2019, rilasciati alla Farmacia Madonna della Neve sita in Via Roma n. 64 a Bagnolo Piemonte (CN);

- di revocare, come in premessa meglio esplicitato, il provvedimento di autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 (prot. 42521/A1404B del 30/11/2021) rilasciato all'esercizio commerciale Parafarmacia FARMAE' s.p.a., sito in Via Roma 64 a Bagnolo Piemonte (CN);

- di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'esercizio commerciale Parafarmacia AF di Talea Group s.p.a., sito in Via Cesana n.10 a Nichelino (TO), alla vendita *on line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112 quater, comma 3, del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;

- di dare atto che il legale rappresentante dell'esercizio commerciale Parafarmacia AF, sito presso in Via Cesana n.10 a Nichelino (TO), ha comunicato i seguenti dati identificativi ai fini dello svolgimento delle attività in argomento:

Indirizzo PEC: taleagroupspa@pec.it

Partita Iva: 02072180504

Codice Univoco Ministero della Salute: C/016209

Indirizzo del sito WEB dedicato al commercio elettronico: www.amicafarmacia.com

Dati del Registrante del sito: Riccardo Iacometti

Dati del Contatto amministrativo del sito: 05841660450- Chiara Benassi

- di precisare che l'attività di cui trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione dell'esercizio commerciale Parafarmacia AF, sito presso Via Cesana n.10 a Nichelino (TO) nell'elenco di cui all'art. 112 quater, comma 7, lettera c) D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. ed al rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito web destinata alla vendita *on line*, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso;

- di dare atto altresì che ogni altra eventuale variazione dei dati e dei requisiti acquisiti agli atti ai fini del rilascio della presente autorizzazione dovrà essere comunicata via PEC alla Regione Piemonte (settore.farmaceutico@cert.regione.piemonte.it) per i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni, a pena di decadenza.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti stabiliti

da disposizioni legislative e regolamentari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile